



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE
PQA V

Suolo & Salute
SEDE

E p.c. ICQRF – Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari
SEDE

Accredia
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDI

./.

OGGETTO: richiesta di chiarimento sulla procedura di importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi

Con riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto, pervenuta a mezzo e-mail in data 29 ottobre 2012 (allegato), si forniscono i seguenti elementi di risposta.

L'art. 1 del decreto dipartimentale n. 18378 del 9 agosto 2012 recita: "Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene le disposizioni per l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi (Reg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 508/2012)".

Rimane, pertanto, pienamente in vigore il decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, che prevede, all'art. 11.2, l'invio delle comunicazioni degli importatori 15 gg prima dello sdoganamento delle merci, per le operazioni di importazioni effettuate a fronte di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2007.


Il decreto dipartimentale n. 18378 del 9 agosto 2012 si applica, pertanto, per quanto riguarda la tempistica delle comunicazioni preventive, solo alle importazioni in equivalenza, sia che siano riferite a un Paese Terzo di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008, sia che siano certificate da Organismi di Controllo inclusi nella lista di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

Tenuto conto dell'attuale quadro normativo, il mancato rispetto dei tempi di preavviso dovrebbe costituire una non-conformità. Tale non-conformità, a parere della scrivente dovrebbe essere considerata di lieve entità qualora la comunicazione pervenga comunque prima dello sdoganamento.

Si resta, tuttavia, disponibili ad esaminare problematiche particolari, sulla base di una casistica maggiormente dettagliata, al fine di prevedere eventuali deroghe che tengano conto di elementi oggettivi. Ciò al fine di evitare di disparità di trattamento tra operatori assoggettati a organismi di controllo diversi.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari



Per informazioni rivolgersi a: L.dematthaeis@mpaaf.gov.it - Tel. 06/4665.5089



ALLEGATO

Oggetto: richiesta chiarimenti procedura importazione prodotti biologici

Spett.le Amministrazione,
la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito all'attività di importazione, con particolare riferimento alle specifiche operative descritte dal DM 18378/2012, a fronte di precisazioni da parte di operatori controllati.

In particolare, siamo a richiedere un chiarimento se il DM 18378/2012 debba essere inteso applicabile anche per l'importazione di prodotto biologico proveniente da Paesi Equivalenti (vedi Argentina, Australia, Canada, etc..) o invece debba essere riferibile esclusivamente alle attività di importazione da Paesi terzi non in regime di equivalenza.

Indipendentemente da quanto detto sopra, per alcune importazioni, come ad esempio la filiera ortofrutticola importata per via aerea, i 7 gg di preavviso dell'arrivo della merce importata, previsti dal DM 18372/2012, appaiono non rispettabili in quanto il contratto e la spedizione avvengono in tempi molto più brevi, sovente in 3-4 gg. Vorremmo sapere se tale impedimento debba essere inquadrato come una non conformità e se ad esso debba essere applicato un provvedimento sanzionatorio.

In attesa di un vs gradito riscontro, distinti saluti

Ufficio qualità di Suolo e salute srl